

Sentenza n. 411/2024 pubbl. il 16/05/2024

Sentenza n. 411/2024 pubbl. il 16/05/2024

Repert. n. 549/2024 del 16/05/2024

Repert. n. 549/2024 del 16/05/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO

- sezione prima -

in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha
pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2504 del Ruolo Generale degli
affari contenziosi civili dell'anno 2021, promossa

da

CHIARELLA GIUSEPPE, con il patrocinio dell'avv.
parte attrice,

contro

COMUNE DI , con il patrocinio dell'avv.
parte convenuta,

che hanno reso le seguenti

CONCLUSIONI

ATTRICE

IN VIA PRINCIPALE

Accertata l'insidia stradale, accertato che l'attrice è caduta a causa della predetta insidia, accertato che le lesioni subite sono compatibili con la caduta accidentale, accertata quindi la responsabilità del Comune di ex art. 2051 c.c., condannare il Comune di a risarcire alla Sig.ra il danno subito quantificato in Euro 13.104,52, di cui Euro 1.233,00 per inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 30, Euro 1.096,00 per inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 40, Euro 548,00 per inabilità temporanea parziale al 25% per giorni 40, Euro 6.029,86 per danno biologico permanente pari a 5,50 punti avendo l'attrice anni 65 al momento dell'incidente, Euro 2.968,66 per danno morale al 33,33%, Euro 1.229,00 per spese mediche documentate, o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione; oltre alle spese di CTU e CTP (queste ultime, CTP, come da nota che si allega alla presente pari ad Euro 400,00 oltre accessori di Legge.)

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.



Sentenza n. 411/2024 pubbl. il 16/05/2024

RG n. 2504/2021

Sentenza n. 11/2024 pubbl. il 16/05/2024

RG n. 2504/2021

CONVENUTO

Repert. n. 549/2024 del 16/05/2024

IN VIA PRINCIPALE

1. Dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al Comune di _____ ex art. 2051 c.c. per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, rigettare ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte.

IN VIA SUBORDINATA

2. Nella denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle istanze ex adverso formulate, dichiarare la sussistenza nella causazione del sinistro del concorso colposo della signora _____ nella misura del 70% per le motivazioni espresse e, per l'effetto, ridurre il quantum delle avverse pretese.

IN VIA ISTRUTTORIA

3. Si chiede sin d'ora a codesto Ill.mo Giudice di voler disporre nei riguardi dell'attrice ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto documentazione attestante eventuali risarcimenti/rimborsi/indennizzi e/o somme di denaro percepite da Compagnie Assicurative/Enti Previdenziali e/o altri soggetti per il sinistro per cui è causa.

4. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare mezzi di prova nei modi e nei termini di legge.

IN OGNI CASO

5. Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1) OGGETTO DELLA DECISIONE. La sig.ra _____ ha agito per ottenere dal COMUNE DI _____ il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a causa della caduta avvenuta in data 01.08.2020, mentre stava percorrendo il marciapiede di Via S. Francesco d'Assisi, all'altezza del numero civico 1/3, a causa di una buca presente sul marciapiede.

a) Difese dell'attrice. La pretesa risarcitoria è formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c. in ragione della proprietà comunale della strada, dell'evidente sconnessione del marciapiede e dell'impossibilità di aggirare la buca per la presenza di macchine parcheggiate sul lato della strada.

b) Difese dell'Ente convenuto. Il COMUNE si è opposto al risarcimento affermando innanzitutto che la controparte non avrebbe assolto all'onere della prova circa l'effettiva dinamica della caduta, così non provando il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Inoltre, ha stigmatizzato la colpa dell'attrice in ragione della visibilità e conseguente evitabilità della buca, nonché della conoscenza dei luoghi vicini alla sua abitazione, con conseguente configurazione del caso fortuito liberatorio da ogni responsabilità o comunque di un concorso ai sensi dell'art. 1227 c.c., con imputazione all'attrice almeno del 70% del danno.



2) **ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA'**. Alla stregua delle allegazioni delle parti, dei documenti prodotti e dell'istruttoria svolta, consistita nell'audizione della teste intervenuta subito dopo la caduta e nello svolgimento della CTU medico legale, è possibile affermare la responsabilità del COMUNE convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto sussistono tutti i presupposti della speciale ipotesi di responsabilità per cose in custodia *“che ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nella eventualità della verifica del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità”* (S.U. 20943/2022).

a) Sussistenza del rapporto di custodia. Innanzitutto, è pacifico che il COMUNE nel caso di specie possa essere qualificato come custode (vedi ad es. Cass. 24530/2009 per cui *“può essere qualificato "custode" della cosa, per i fini di cui all'art. 2051 cod. civ., colui che ha la disponibilità di fatto di una cosa, non disgiunta però dalla disponibilità giuridica di essa...omissis...”*). Del resto, la Suprema corte (ord. 16226/2005) ha chiarito che *“gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni”*.

b) Nesso di causa tra cosa e danno. Inoltre, a giudizio di questo giudice, parte attrice ha fornito prova sufficiente circa la riconducibilità della caduta alle condizioni del marciapiede, a causa delle quali la sig.ra . ha perso l'equilibrio e si è procurata le lesioni accertate dal CTU.



Infatti, pur in assenza di testimoni oculari o videoriprese dell'evento, plurimi indizi convergenti ai sensi dell'art. 2729 c.c. convincono della veridicità della versione della danneggiata, considerato che la buca di cui si discute si trova sul percorso per raggiungere la parrucchiera con cui aveva appuntamento e che la teste chiamata telefonicamente in aiuto l'ha trovata dopo qualche minuto proprio in prossimità della stessa. Del resto, le dimensioni e le caratteristiche dell'insidia, non riducibile ad un minimo dislivello o mera irregolarità, ne dimostrano la pericolosità e la CTU non ha messo in dubbio la compatibilità delle lesioni con la caduta descritta in citazione.

c) Assenza di prova liberatoria. Il COMUNE, invece, non ha dimostrato che il danno è conseguenza di “caso fortuito”, a cui l'art.2051 c.c. lo onera per liberarsi da responsabilità.

Innanzitutto, non è contestato che il generalizzato dissesto del marciapiede, comprensivo della buca oggetto di causa, fosse presente da tempo (n.d.r. e che sia persistito anche successivamente), cosicché non è in discussione che una attività di manutenzione diligente avrebbe consentito di scongiurare in radice il pericolo (vedi ad es. Cass. ord. 6826/2021 per cui *“La P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicitato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”*).

Inoltre, il COMUNE non ha nemmeno dimostrato che l'attrice abbia tenuto una condotta rilevante tale da spezzare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento: infatti la Suprema corte (ad es. ord. 37059/2022) ha anche da ultimo ribadito che *“In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una*



sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento".

d) Esclusione del concorso della danneggiata. Infine, a giudizio di questo Giudice, non è ravvisabile alcun concorso ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Infatti, pur se l'insidia era indubbiamente visibile, soprattutto in pieno giorno, comunque non sarebbe potuta essere aggirata passando sulla strada a causa della presenza della barriera di macchine parcheggiate al lato del marciapiede, come confermato dalla teste. Dunque, l'attraversamento del tratto dissestato rappresentava la via praticamente obbligata per l'attrice, al tempo già sessantacinquenne, mentre nessun accorgimento, né la segnalazione, né la predisposizione di un appoggio o il transennamento, era stato adottato dal COMUNE, nonostante l'evidenza che la buca non era di recente formazione.

Di conseguenza, non è possibile sostenere, come invece opina la difesa dell'Ente, che la distrazione dell'attrice sia perlomeno concausa dell'incidente: al contrario la sig.ra [] è stata indotta dallo stato dei luoghi ad oltrepassare il tratto dissestato, con conseguente rischio di inciampo, soprattutto per una persona non più giovanissima.

4) QUANTIFICAZIONE DEL DANNO. Passando, quindi, alla liquidazione del danno derivante dalla caduta, il Consulente dell'Ufficio ha accertato che, a seguito dell'incidente, la sig.ra [] ha patito la "frattura del collo omerale sx", da cui è derivata l'inabilità temporanea di 30 giorni al



75 %, 40 giorni al 50 % e 40 giorni al 25 %, nonché l'invalidità permanente del 5,5%. Il CTU ha altresì riconosciute la congruità delle spese mediche per euro 253,00, rimettendo al Giudice la valutazione delle spese per pareri valutativi. Le parti non hanno formulato osservazioni.

a) Individuazione dei criteri applicabili. Nel caso di specie il calcolo del risarcimento non è soggetto alla disciplina dell'art. 139 Cod. Ass., di conseguenza l'incidente della sig.ra esula dalla portata della tabella normativa per rientrare nello spazio di valutazione equitativa del giudice ex art. 1226 c.c., razionalizzato attraverso le tabelle di origine giurisprudenziale, nella specie quelle milanesi (sulla cui valenza paranormativa vedi Cass. 8532/2020). L'esercizio del potere decisorio di cui all'art. 1226 c.c. impone l'applicazione delle tabelle vigenti al momento della decisione data la natura processuale (vedi ad es. Cass. 5795/2008).

In particolare, nell'ultima formulazione, le tabelle milanesi prevedono valori complessi, contenenti altresì la liquidazione del danno morale, sempre che sia stato adeguatamente allegato e provato. Nel caso di specie, non si rinviene negli atti dell'attrice l'allegazione di particolari profili di sofferenza interiore. Inoltre, non vi è spazio per personalizzazione alcuna, in assenza di idonea allegazione al riguardo. Dunque, il danno patito dall'attrice va quantificato esclusivamente in base al valore della componente biologica in senso stretto, senza aumento alcuno.

b) Applicazione dei criteri individuati. Per quanto riguarda l'inabilità temporanea, sulla base del valore di euro 72,00 per un giorno di inabilità assoluta attinente alla sola componente strettamente biologica, il calcolo in base alla tabella milanese vigente conduce alle seguenti cifre: per 30 giorni al 75%, euro 1620,00; per 40 giorni al 50% euro 1440,00; per 40 giorni al 25%, euro 720,00. Nonostante l'espressa quantificazione attorea a tale titolo sia inferiore, la formula utilizzata nelle conclusioni, per cui è comunque domandata la somma "*maggiore o minore somma ritenuta di giustizia*", e la



constatazione che l'importo calcolato è mera conseguenza dell'adozione della tabella applicabile, giustifica la liquidazione dell'ammontare maggiore.

L'invalidità permanente del 5,5% deve essere liquidata in euro 5910,00, tenendo conto dell'età della danneggiata (65 anni) al momento dell'incidente e facendo la media tra il valore della sola componente strettamente biologica prevista in tabella per il 5% (euro 5095,00) e quello del 6% (6725,00).

Tali somme sono soggette alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro, nonché producono interessi, che dovranno essere calcolati sulla somma devalutata sino alla data del sinistro e successivamente aumentata degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno sino alla data odierna (cfr. Cass. S.U. n. 1712/1995).

A tali poste si aggiungono le spese mediche, pari ad euro 253,00 come da CTU, e quanto pagato per la valutazione medico legale stragiudiziale, (euro 800,00, oltre accessori).

5) REGOLAZIONE DELLE SPESE DI LITE. La soccombenza dell'Ente convenuto comporta la sua condanna alla refusione delle spese di lite di parte attrice, da quantificarsi sulla base dello scaglione pari all'importo del danno liquidato, sulla base di valori leggermente inferiori ai medi. Parimenti deve essere integralmente posto a carico del COMUNE quanto liquidato al CTU. Vanno altresì riconosciute le spese di CTP per euro 400,00.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da

contro il COMUNE DI , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

CONDANNA

il COMUNE DI al pagamento a favore di delle seguenti somme:



- 9.690,00 a titolo di danno biologico temporaneo e permanente, oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro ed interessi, che dovranno essere calcolati sulla somma devalutata sino alla data del sinistro e successivamente aumentata degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno sino alla data odierna; su tale somma complessiva decorrono gli interessi dalla data di pubblicazione della sentenza.

- 1053,00 per spese risarcibili, oltre accessori in quanto dovuti, con interessi decorrenti dal pagamento della danneggiata;

CONDANNA

il COMUNE DI _____ a rifondere a _____ le spese del giudizio, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa ed alle spese di CTP, pari ad euro 400,00, oltre accessori di legge, ed oltre al rimborso delle spese vive per euro 290,67;

PONE

in via definitiva i costi di CTU a carico del COMUNE DI _____, così come quantificati in occasione dell'udienza del 30.11.2022, con conseguente diritto della sig.ra _____ di ottenere dal convenuto la restituzione di quanto eventualmente pagato al CTU.

MANDA

alla Cancelleria per gli incumbenti di competenza.

Lecco, 12.5.2024.

Il Giudice

Dario Colasanti

